

Saluzzo, 02/07/2025

Spett.le Cliente

## - Informativa 14/P/2025 -

**Oggetto: ORDINANZA “ANTI- CALDO” REGIONE PIEMONTE: DIVIETO DI LAVORO ALL’APERTO NELLE ORE PIU’ CALDE**

Con [ordinanza n. 1/2025/XII](#) pubblicata in data 1° luglio 2025, la **Regione Piemonte** ha disposto, con decorrenza **dal 2 luglio al 31 agosto 2025**, **misure a tutela della salute dei lavoratori esposti al caldo intenso**, in particolare per le attività all’aperto.

### CONTENUTO DELL’ORDINANZA

Le restrizioni riguardano i lavoratori che operano nei settori:

- **agricoltura e florovivaistico**
- **cantieri edili e affini**

per attività classificabili come **“attività fisica intensa”** o altre attività equiparabili: la classificazione delle attività è disponibile sul sito web <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/#caldo>

In particolare, l’ordinanza prevede, **ove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio, il divieto di lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole per i suddetti lavoratori nella fascia oraria 12:30 – 16:00.**

Il divieto sarà in vigore **solo nelle giornate in cui, alle ore 12:00, la mappa del rischio** indicata sul sito web dedicato riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”, **segnali un livello di rischio “ALTO”.**

Il bollettino di rischio è consultabile quotidianamente al link: <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisicaalta/>

### COSA FARE

I datori di lavoro interessati sono, dunque, tenuti a **monitorare giornalmente il bollettino del rischio** al link sopra indicato e, ove venga evidenziato un rischio ALTO, sono tenuti a **sospendere l’attività lavorativa all’esterno**. Si ricorda che, in tal caso, i datori **di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale** con la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” (art. 8 co. 2 del DM n. 95442/2016).

E’ bene, inoltre, valutare con il proprio Responsabile della Sicurezza eventuali **aggiornamenti al DVR**, o modifiche organizzative finalizzate alla riduzione del rischio calore.

### SANZIONI

La mancata osservanza delle disposizioni può integrare **violazione dell’art. 650 Codice Penale** (inosservanza di provvedimenti dell’Autorità), per la quale è previsto l’arresto fino a tre mesi oppure l’ammenda fino a 206 euro.

Enti Service s.r.l.